

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Revlimid» è classificata come segue:

Confezioni:

«10 mg, capsula rigida, uso orale» blister (PCTFE/PVC/Alluminio), 7 capsule - A.I.C. n. 038016109 /E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.862,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.073,04;

«15 mg, capsula rigida, uso orale» blister (PCTFE/PVC/Alluminio), 7 capsule - A.I.C. n. 038016111 /E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.960,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.234,78.

Indicazioni terapeutiche rimborsate dal Servizio sanitario nazionale:

le confezioni con AIC n. 038016109 e 038016111 sono rimborsate solo per la seguente indicazione terapeutica:

«Revlimid come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali».

Sconto obbligatorio su prezzo *ex factory* alle strutture pubbliche, ivi comprese quelle private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.

Cost Sharing come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo <https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/> che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio>

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio>.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Revlimid» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-oncologo, ematologo ed internista (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A03534

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 49 individuazione risorse annuali disponibili per la definizione del piano di deflazione del contenzioso di Anas S.p.a.. (Delibera n. 91/2017).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96, che, all'art. 49, ha previsto:

a) al comma 7, che per gli anni 2017, 2018 e 2019 e nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 8, Anas S.p.A. è autorizzata a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché previo apposito parere preventivo dell'Autorità nazionale anticorruzione;

b) al comma 8, che la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere di questo Comitato numeri 96 del 2002, 14 del 2004 e 95 del 2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle delibere stesse, nel limite complessivo di 700 milioni di euro è destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalità di cui al predetto comma 7 e che questo Comitato deve individua-



re le risorse annuali effettivamente disponibili da destinare alle predette finalità, in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato, ai sensi dell'allora vigente legge del 21 dicembre 2001, n. 443, il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi stradali ed autostradali» del «Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa», la voce «Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria» e vista la delibera del 1° agosto 2014, n. 26 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015, Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 - Programma delle infrastrutture strategiche», il citato asse autostradale Salerno-Reggio Calabria;

Vista la delibera del 31 ottobre 2002, n. 96 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2003), con la quale questo Comitato ha destinato, a valere sui fondi recati dall'art. 13 della legge del 1° agosto 2002, n. 166, l'importo di 700 milioni di euro in termini di volume di investimento alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in modo da ripianare le risorse riservate da Anas S.p.A. (da ora in avanti Anas) al 1° macro-lotto e consentire alla stessa Anas di utilizzare dette risorse con immediatezza per l'appalto di ulteriori lavori sulla stessa autostrada, senza attendere i tempi delle relative assegnazioni;

Vista la delibera del 27 maggio 2004, n. 14 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 2004), con la quale questo Comitato ha:

a) preso atto dell'aggiornamento del quadro complessivo dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, anche a seguito della diversa aggregazione dei lotti nel frattempo adottata da Anas, che ha assegnato ai macro-lotti 1, 5 e 6 della predetta autostrada le nuove denominazioni, rispettivamente, di megalotti 1, 2 e 3;

b) assegnato alla Società, per il finanziamento del 2° megalotto, del costo di 1.193,679 milioni di euro, un contributo quindicennale di 109,246 milioni di euro a carico delle risorse recate dall'art. 13 della succitata legge n. 166/2002;

Vista la delibera del 20 dicembre 2004, n. 95 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 2005), con la quale questo Comitato ha assegnato ad Anas, tra l'altro, un contributo massimo di 18,304 milioni di euro per 15 anni, a valere sulle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350, per la realizzazione del megalotto 3 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Vista la nota dell'8 novembre 2017, n. 42327, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta d'individuazione delle risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria concluse e da destinare al piano di deflazione del contenzioso di Anas, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

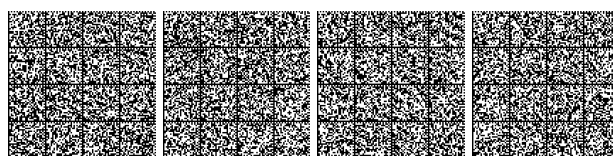
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti Ministero) e in particolare:

1) che con nota del 17 ottobre 2017, n. 9403, il Ministero ha chiesto ad Anas sia un report sul contenzioso, ad integrazione di quanto già trasmesso dalla stessa Anas con nota del 26 settembre 2017, n. 483033, sia una dichiarazione attestante che i contributi assegnati con le delibere citate in premessa per la realizzazione della richiamata autostrada fossero «effettivamente disponibili come economie degli interventi (lavori e somme a disposizione) e che gli stessi» fossero «effettivamente conclusi in ogni fase del processo realizzativo, ivi compresa la definitiva validità del certificato di collaudo,» nonché «essenti da qualsivoglia pendenza che possa comportare un'ulteriore spesa»;

2) che relativamente ai fondi di cui alla delibera n. 96 del 2002, destinati alla realizzazione del macro-lotto 1, poi divenuto megalotto 1, i cui lavori sono collaudati, risultano eccedenze di contributi complessivamente pari a 206.912.650, imputati sulle annualità di seguito indicate:

(importi in euro)

Anno	Importo contributi eccedenti ex delibera n. 96/2002	Note
2013	2.202.488	Somme perenti non disponibili
2014	63.621.000	Somme in perenzione dal 01/01/2018
2015	63.621.000	Somme in perenzione dal 01/01/2019
2016	38.734.081	Somme in perenzione dal 01/01/2020
2017	38.734.081	Somme in perenzione dal 01/01/2021
Totale eccedenze	206.912.650	



3) che relativamente ai fondi di cui alla delibera n. 14 del 2004, destinati alla realizzazione del macro-lotto 5, poi divenuto megalotto 2, i cui lavori non risultano ancora collaudati, risultano eccedenze di contributi complessivamente pari a 441.764.487 euro, imputati sulle annualità di seguito indicate e calcolati al netto delle somme ancora da erogare per il megalotto stesso:

(importi in euro)

Anno	Importo contributi eccedenti ex delibera n. 14/2004	Note
2016	45.201.487	Somme in perenzione dal 01/01/2020
2017	109.246.000	Somme in perenzione dal 01/01/2021
2018	109.246.000	Somme in perenzione dal 01/01/2022
2019	109.246.000	Somme in perenzione dal 01/01/2023
2020	68.825.000	Somme in perenzione dal 01/01/2024
Totale eccedenze	441.764.487	

4) che relativamente ai fondi di cui alla delibera n. 95 del 2004, destinati alla realizzazione del macro-lotto 6, poi divenuto megalotto 3, i cui lavori non risultano ancora collaudati, risultano eccedenze di contributi complessivamente pari a 74.543.148 euro, imputati sulle annualità di seguito indicate e calcolati al netto delle somme ancora da erogare per il megalotto stesso:

(importi in euro)

Anno	Importo contributi eccedenti ex delibera n. 95/2004	Note
2017	1.327.148	Residuo annualità 2017 - Somme in perenzione dal 01/01/2021
2018	18.304.000	Somme in perenzione dal 01/01/2022
2019	18.304.000	Somme in perenzione dal 01/01/2023
2020	18.304.000	Somme in perenzione dal 01/01/2024
2021	18.304.000	Somme in perenzione dal 01/01/2025
Totale eccedenze	74.543.148	

5) che le eccedenze complessive di contributi a fronte delle tre delibere sopra citate ammontano quindi a 723.220.285 euro, come risulta dalla seguente tabella:

(importi in euro)

Delibera di riferimento	Importo eccedenze contributi
Delibera n. 96/2002	206.912.650
Delibera n. 14/2004	441.764.487
Delibera n. 95/2004	74.543.148
Totale	723.220.285

6) che, come previsto dall'art. 49, comma 8, il suddetto importo di 723.220.285 euro è riconoscibile entro il limite complessivo di 700 milioni di euro, con esclusione delle somme cadute in perenzione;

7) che, relativamente allo stato di avanzamento dei lavori concernenti i megalotti in questione, Anas ha dichiarato quanto segue:

7.1) per il macro-lotto 1, attuale megalotto 1, i lavori sono stati ultimati il 16 luglio 2009 e sono stati collaudati; non risulta contenzioso pendente;

7.2) per il macro-lotto 5, attuale megalotto 2, i lavori sono stati ultimati il 15 luglio 2016 e il relativo collaudo deve essere concluso; non risulta contenzioso pendente;

7.3) per il macro-lotto 6, attuale megalotto 3, i lavori sono stati ultimati il 14 ottobre 2016 e il relativo collaudo deve essere concluso; sono state iscritte riserve per 199 milioni di euro, la cui definizione potrebbe dar luogo a contenzioso;

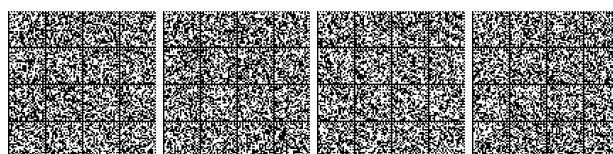
Ritenuto che, per il calcolo dei contributi disponibili, dalle eccedenze indicate alla tabella precedente debbano essere dedotte le somme cadute in perenzione, come previsto dal richiamato art. 49, comma 8, e per gli importi di cui al seguente prospetto:

(importi in euro)

N. delibera di riferimento	Importo eccedenze contributi	Deduzioni per somme perente	Importo contributi disponibili
96/2002	206.912.650	-2.202.488	204.710.162
14/2004	441.764.487		441.764.487
95/2004	74.543.148		74.543.148
Totale	723.220.285	-2.202.488	721.017.797

Ritenuto che la definizione di «opere concluse» di cui al richiamato art. 49, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017 debba essere riferita ad interventi conclusi in ogni fase del processo realizzativo, compresa la definitiva validità del certificato di collaudo, ed esenti da pendenze che possano comportare ulteriori spese, come precisato dal Ministero istruttore;

Ritenuto pertanto di dover limitare l'importo dei contributi disponibili ai soli 204.710.162 euro derivanti dalla delibera n. 96 del 2002, in quanto relativi ad interventi



conclusi ed esenti da pendenze giudiziarie, nonché calcolati al netto delle somme cadute in perenzione alla data della presente delibera;

Ritenuto che i contributi non utilizzati derivanti dalle delibere n. 14 del 2004 e n. 95 del 2004 debbano essere destinati alla definizione delle controversie e del relativo contenzioso di Anas con le imprese aggiudicatrici solo una volta concluse tutte le fasi di realizzazione degli interventi finanziati dalle predette delibere, ivi compreso il collaudo;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta e entrambe poste a base dell'esame della proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. La quota dei contributi quindicennali attualmente riconoscibile e da destinare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla definizione delle controversie di Anas S.p.A. con le imprese appaltatrici, mediante sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, ai sensi dell'art. 49 del decreto-legge n. 50/2017, è articolata nelle annualità di cui al seguente punto elenco:

Tabella 1	Anno	Importo contributi ex delibera n. 96/2002 disponibili
•	2014	63.621.000 euro
•	2015	63.621.000 euro
•	2016	38.734.081 euro
•	2017	38.734.081 euro

2. I suddetti contributi rappresentano le risorse annuali non utilizzate ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alla delibera di questo Comitato n. 96 del 2002, meglio identificata in premessa, effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse e da destinare alle finalità di cui al precedente punto 1, con esclusione delle somme in perenzione alla data della presente delibera.

3. Le quote disponibili dei contributi assegnati con le delibere di questo Comitato n. 14 del 2004 e n. 95 del 2004, meglio identificate in premessa, da destinare alle finalità di cui al precedente punto 1, con esclusione delle somme cadute in perenzione e nel rispetto degli equilibri

di finanza pubblica, saranno individuate da questo stesso Comitato dopo la dichiarazione del Ministero competente circa la conclusione di ogni fase del processo realizzativo dei relativi interventi finanziati, ivi incluso il collaudo, e previa verifica dell'insussistenza di pendenze che possano comportare ulteriori spese a carico dei contributi medesimi.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 685

18A03619

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Riprogrammazione delle economie di gara relative alla delibera CIPE n. 38 del 2012 Ministero per i beni e le attività culturali. (Delibera n. 106/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

